



COMUNE DI PARONA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52

Data 28.05.2011

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA PER SOSTEGNO INIZIATIVE SPORTIVO/RICREATIVE.

L'anno **duemilaUNDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO**

alle ore **11,00** nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **5** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – **Sindaco**
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA** – **Vicesindaco**
- 3) **FERRETTI GIUSEPPE** – **Assessore**
- 4) **SOMMI MAURO** – **Assessore**
- 5) _____

Totale presenti N° 4

ASSENTI

- 1) **GALLI MONICA** – **Assessore**
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Totale assenti N° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: **VISCO DR. MAURIZIO GIANLUCIO**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota acquisita agli uffici del protocollo comunale in data 22.03.2011 con cui l'A.S.D. Pro Vigevano & Parona comunicava l'organizzazione del Torneo annuale di calcio "10° Memorial Bosco Massimiliano Bova Gianluca" per i mesi di maggio/giugno 2011;

CONSIDERATO che la richiesta è correlata alla presentazione da parte dell'A.S.D. Pro Vigevano di una iniziativa così configurata che vede il coinvolgimento del mondo giovanile paronese allo sport ed in particolare l'avvicinamento al gioco del calcio a partire dai ragazzi in età scolare

DATO ATTO quindi che detta richiesta di contributo, considerata la natura collettiva del gioco del calcio, è finalizzata a sostenere detta iniziativa di forte spirito di aggregazione sociale;

VISTO l'art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che prevede il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 196/2009, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

DATO ATTO che l'entrata in vigore di detta disposizione normativa ha posto innumerevoli problemi di natura applicativa;

VERIFICATO che sulla materia si sono pronunciate diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, ed in particolare, la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con delibera n. 1075 del 23.12.2010 e con successiva delibera n. 6/2011; la Sezione Regionale di Controllo della Puglia con deliberazione n. 163/2010;

PRESO ATTO che nel parere reso con la richiamata deliberazione n. 1075/2010/PAR, cui ha fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione con la deliberazione n. 6/2011/PAR, la Sezione Lombardia, nel richiamare un proprio precedente parere in materia di obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, del d.l. n. 112 del 2008, a proposito del quale era stata sostenuta una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile (deliberazione n. 2/2009/PAR), ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 presuppone altresì un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre "non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

PRESO ATTO, ancora, di quanto espresso dalla medesima Sezione Lombardia nella delibera n. 6/2011, laddove vien precisato che "non rientra nella nozione di sponsorizzazione la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio";

VISTO che detta iniziativa tramite l'A.S.D. Pro Vigevano Parona prevede tra le sue finalità la promozione dello sport giovanile e contribuisce al miglioramento della qualità della vita locale, soprattutto dei giovani, e favorisce le attività ricreativo/sportive;

DATO ATTO che la realizzazione di eventi così come citati nella richiesta succitata costituiscono momenti di aggregazione della cittadinanza rivestendo in tal modo un'importante funzione sociale-ricreativa, in quanto tale rientrante tra le competenze istituzionali dell'Ente Comunale;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di contributo debba essere accolta;

DATO ATTO, altresì, che la concessione del contributo richiesto rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando un notevole risparmio di spesa in quanto la realizzazione degli eventi se effettuati direttamente dal Comune esporrebbe lo stesso ad un onere finanziario di gran lunga maggiore, oltre che a diversi problemi di carattere logistico connessi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 49 del 7.3.1998, relativa all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 in fase di redazione;

Con voti tutti favorevoli;

D E L I B E R A

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **DI CONCEDERE** alla A.S.D. Pro Vigevano & Parona con sede a Vigevano, nella persona del Presidente pro-tempore, un contributo economico di € 240,00 per la realizzazione di eventi sportivi da tenersi nel corso dei mesi di maggio/giugno 2011 così come meglio precisato nelle premesse;
- 2) **DI DEMANDARE** alla Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno e la liquidazione della spesa in favore di detta Associazione Sportiva nella persona del suo Presidente Sig. Procopio Francesco;
- 3) **DI ORDINARE** che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai Responsabili dei servizi competenti per la conforme esecuzione.



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

Cod. Fisc. 83001230180	Centralino	0384 253015
Part. IVA 00531220184	Sindaco	0384 253410
E-mail parona@comune.parona.pv.it	Fax	0384 253829

Lì 28.05.2011

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

“CONTRIBUTO ALL’A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA PER SOSTEGNO INIZIATIVE SPORTIVO/RICREATIVE”.

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa esprime:

Parere favorevole

Parere non favorevole

Il Segretario Comunale

F.to Visco Dr. Maurizio Gianlucio

La Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime:

Parere favorevole

Parere non favorevole

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D.ssa Pertile Samantha

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COLLI Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. VISCO Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.06.2011 al 01.07.2011

Addì 16 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VISCO Dr. MAURIZIO GIANLUCIO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Addì 16 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VISCO Dr. MAURIZIO GIANLUCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 16.06.2011 ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISCO Dr. MAURIZIO GIANLUCIO

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.